

# PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  
N. 556 DEL 31.07.2012 AI SENSI DELLA DGR 8 AGOSTO 2003  
N. 7/14106 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

## IL DIRETTORE

**PRESO ATTO** che in data 24 luglio, ns. prot. n. 1445, è pervenuta da parte del Moto Club Bergamo, a nome del Presidente protempore Gatti Andrea, la richiesta di Valutazione di Incidenza relativa alla *"Manifestazione "Valli Bergamasche Revival" – XVI trofeo Gino Reguzzi"*, che si svolge sui terreni insistenti sui territori amministrati dai comuni di:

- Branzi, Carona, Foppolo e Valleve;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"* e successive modificazioni;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 con la quale:

- viene individuato il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche quale ente gestore dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale presenti, anche parzialmente, nel parco stesso, al quale, pertanto, ne affida la gestione;
- viene posta in capo agli enti gestori di SIC e ZPS la valutazione di incidenza ambientale per gli interventi e le opere da eseguirsi nelle aree interessate;

**VISTA** la documentazione pervenuta a codesto Ente a corredo dell'istanza, e in particolare:

- Relazione di svincolo idrogeologico, a firma della Dott.ssa Geol. Stefania Cabiassi;
- Valutazioni naturalistiche, a firma del Dott. Biol. Alessandro Mazzoleni;

**RITENUTO** che la documentazione pervenuta risulta adeguata e sufficiente per la Valutazione di Incidenza dell'intervento in progetto;

**CONSIDERATO** che la manifestazione in oggetto prevede lo svolgimento di una gara di regolarità di moto d'epoca fuoristrada, che coinvolgerà un massimo di 200 partecipanti, tra le ore 09:00 e le ore 16:00 del giorno 16 settembre 2012, lungo un tracciato lungo circa 30 km che interessa tratti di strada asfaltata a viabilità ordinaria, strade agro-silvo-pastorali, mulattiere di collegamento tra agglomerati rurali, tratti di rete sentieristica e strade comunali sterrate di accesso al comprensorio sciistico Bremboski;

**CONSIDERATO** che la Regione Lombardia ha recepito, mediante DGR n. 8/6648 del 20 febbraio 2008, il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 184 del 17 ottobre 2007 col quale vengono individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTA** inoltre la DGR n. 8/9275, che ha modificato la DGR n. 8/7884 ad integrazione della predetta DGR n. 8/6648, e in particolare l'allegato A riferito ai *"divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo"* e che al punto n) dei divieti individua lo *"svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini*

dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria”;

**PRESO ATTO** che il sindaco protempore di Foppolo, con comunicazione prevenuta in data 31.07.2012, prot. n. 1484, ha precisato che l'intero percorso di gara non si svilupperà internamente ai siti Rete Natura 2000 e, in particolare, alla ZPS “Parco Regionale Orobic Bergamasche”, rettificando quanto contenuto nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza in riferimento alla località “Passo della Croce”;

**APPURATO** di conseguenza che sul predetto percorso non sussistono le condizioni di divieto imposte dalla suddetta deliberazione regionale;

**VALUTATO** altresì che la manifestazione in programma non comporta incidenze indirette sull'integrità della predetta ZPS;

**FATTE SALVE** le competenze e le prescrizioni della Comunità Montana Valle Brembana e le disposizioni normative ai sensi della L.R. n. 31/2008, del R.R. n. 5/2007 e s.m.i. e delle N.T.A. del Piano Territoriale Regionale;

**VISTA** inoltre la Legge Regionale n. 86/83, che assegna al Direttore l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;

## **D E C R E T A**

di esprimere, ai sensi ed ai soli fini dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e successive modificazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14106 dell'8 agosto 2003, la seguente Valutazione di Incidenza:

### **VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA OVVERO ASSENZA DI INCIDENZA NEGATIVA**

a condizione che, tassativamente, la circolazione dei mezzi di gara non interessi in maniera diretta la ZPS “Parco Regionale Orobic Bergamasche” e che vengano rispettate tutte le misure di mitigazione e le prescrizioni contenute alle pagg. 15 e 16 delle Valutazioni naturalistiche, nonché le indicazioni per le attività di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto 3. della Relazione di svincolo idrogeologico.

*La presente valutazione si intende riferita agli accertamenti ed alla documentazione progettuale acquisita agli atti del Parco e sopra esattamente individuata, con esclusione di ogni successiva variazione o integrazione anche eventualmente prescritta da altri enti.*

**IL DIRETTORE**  
dott. Mauro Villa

